



TRIBUNALE DI NAPOLI  
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 145/2022 P.U. ad istanza di TRAMONTANO TIZIANA (C.F. TRMTZN81D62F839I), nata a Napoli il 22.4.1981, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri;

letti gli atti e i documenti del procedimento;

richiamati i precedenti decreti;

letta, in particolare, la proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata in data 24-25.11.2022 e la relazione degli Organismi di Composizione della Crisi, avv.ti Antonietta Petito e Mario Michelino, come integrate in data 7-9.12.2022;

rilevato che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori e che alcuna osservazione è pervenuta;

verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

letto l'art. 70 C.C.I.I.;

pronuncia la seguente

SENTENZA

Tramontano Tiziana ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. al fine di fronteggiare la situazione di sovraindebitamento in cui è incorsa. L'esposizione debitoria dell'istante è rappresentata:

- da € 178.657,43 nei confronti di Red Sea Spv srl, quale cessionario di Banca Popolare di Novara del credito derivante da mutuo ipotecario;
- da € 3.106,10 nei confronti di ADER (così come precisato in data 9.01.2023).

Il nucleo familiare della ricorrente -attualmente disoccupata e percettrice del solo reddito di cittadinanza- è rappresentato dalla stessa e da tre figli minorenni. Rappresenta l'istante che la causa del sovraindebitamento è da rinvenire nella perdita del lavoro dipendente presso la 3C srl avvenuta nel 2009 e nell'impossibilità conseguente di pagare le rate del mutuo ipotecario contratto con la Banca Popolare di Novara, in data 20.12.2007, per l'importo di € 180.000,00 da restituirsì mediante il pagamento di n. 360 rate mensili dell'importo di circa di € 960,00 e garantito da iscrizione ipotecaria sull'immobile sito in Napoli alla via Padre Rocco n. 61, int. 8, scala A, piano 1, vani 3,5, riportato in catasto, sezione urbana MER, foglio 8, particella 41, subalterno 9. L'immobile è oggetto della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. RGE 338/17 pendente innanzi al Tribunale di

Napoli e posto in vendita, all'ultimo tentativo eseguito in data 26.5.2022, al prezzo base di € 31.500,00.

Orbene, la proposta di ristrutturazione prevede la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili, e il pagamento nella misura del 17% del credito ipotecario e del credito vantato da ADER attraverso la corresponsione in un'unica soluzione, successivamente all'omologa, della somma di € 34.473,93, da parte del terzo Argento Raffaele (cfr. atto di impegno depositato in data 7.12.2022 e verbali di udienza del 24.1.2023 e del 7.2.2023).

Suddetto importo verrà distribuito come segue:

- € 30.961,62 al creditore Red Sea Spv;
- € 538,38 all'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- € 594,93 a favore dell'O.C.C. COA di Napoli;
- € 2.379,00 ai gestori.

Tanto premesso e passando al merito della proposta, occorre da subito evidenziare che parte ricorrente riveste la qualità di "consumatore" ovvero di "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*", secondo la definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. e) del C.C.I.I.

La ricorrente versa, inoltre, in uno stato di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC è emerso che l'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte è derivata dalla perdita del lavoro dipendente, laddove il principale debito -legato al mutuo ipotecario- è stato assunto in buona fede con la ragionevole prospettiva di poterlo adempiere in virtù della stabilità economica derivante, all'epoca della contrazione- dal proprio lavoro.

Insomma, questo Giudice ritiene sussistere il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., rappresenta presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non avendo il debitore "*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Orbene, la proposta offre il pagamento integrale delle spese della procedura nonché il soddisfacimento falcidiato del credito ipotecario e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso "finanza esterna" ovvero somme messe a disposizione da un terzo, apparendo conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Infatti, quanto al credito vantato dall'Ader, occorre sottolineare come infruttuoso sarebbe ogni tentativo di recupero coattivo del credito atteso che l'istante non è titolare di ulteriori fonti di reddito e che l'unico immobile di cui è intestataria, oggetto di iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo contratto con la Banca Popolare di Novara, è stato stimato nell'ambito della procedura esecutiva

immobiliare di cui sopra si è detto, in € 55.350,00, è stato oggetto di vari tentativi di vendita andati deserti, ed è attualmente in vendita al prezzo base di € 31.500,00 con offerta minima paria ad € 23.650,00, così palesandosi incipiente anche rispetto al credito ipotecario.

*Ad abundantiam* deve sottolinearsi, poi, come il creditore ipotecario nulla ha osservato e non si è opposto all'omologazione del piano (cfr. verbale di udienza del 24.1.2023).

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa del piano presentato da Tramontano Tiziana.

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da Tramontano Tiziana con l'assistenza dei gestori della crisi avv.ti Antonietta Petito e Mario Michelino;

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Si comunicano.

Napoli, 13.02.2023

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

Uscita e pubblicazione  
Napoli 15/2/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo